DG PREF
Prot. Uscita del 04/10/2012
Numero: 0013258
Classifica:

Roma

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE E DEL CONTRASTO ALLE FRODI AGRO-ALIMENTARI
PREF III

Posiz. 28/3

CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. TRENTO
-4 OTT. 2012
N. Prot. 26553 Class 11.1

Al Comitato Permanente di Intesa fra le Organizzazioni Cooperative Vitivinicole Italiane
Via Torino, 146
00184 ROMA
(rif. nota n. 24/2012 del 25/09/2012)

Agli Organismi di controllo dei vini a IGP
LORO SEDI

Agli Uffici territoriali
LORO SEDI

e p.c. Alle Organizzazioni di categoria
LORO SEDI

Al Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare e della pesca
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare
PQA IV
SEDE

OGGETTO: richiesta chiarimenti su art. 17 del Decreto 13 Agosto 2012, contenente le Disposizioni nazionali applicative del Reg. (CE) 1234/2007 del Consiglio, del Reg. applicativo (CE) n. 607/2009 della Commissione e del decreto legislativo n. 61/2010, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo.

Si fa riferimento alla nota sopra distinta con la quale codesto Comitato ha chiesto chiarimenti in ordine all'argomento in oggetto, segnalando, in particolare, che taluni Organismi di Controllo esigono, in applicazione della disposizione sopra richiamata, l'apposizione sui cartelli di cantina del riferimento alla certificazione anche per le produzioni ad indicazione geografica protetta.

Al riguardo, si fa presente quanto segue.

L'art. 17, comma 2, ultimo trattino, del DM 13 agosto 2012, prevede che, sul cartello fissato ad ogni recipiente presente in cantina, sia dichiarato, " ... *nel caso dei vini a DOP e IGP il riferimento ai dati identificativi della certificazione rilasciata dall'organismo di controllo incaricato, conformemente alla normativa nazionale emanata in applicazione dell'art. 118-septdecies del Reg. (CE) n. 1234/2007* ... ".

In proposito, com'è noto, la vigente normativa nazionale (segnatamente, l'art. 15 del D.Lgs. n. 61/2010, art. 1 del DM 11 novembre 2011 ed art. 6, comma 2, del DM n. 794 del 14 giugno 2012) prevede la certificazione delle sole partite atte a dare vino a DO.

Ciò premesso, si precisa che non sussiste alcun obbligo di dichiarare nei cartelli di cui all'art. 17, comma 1, del DM 13 agosto 2012, il riferimento alla certificazione anche per le produzioni ad indicazione geografica protetta

Il Direttore generale
(Emilio Gatto)

\5/1/26